



REGOLAMENTO PER
L'attività' di acconciatore,
estetista

Tatuatore, piercing

DEL COMUNE DI

VAPRIO D'ADDA

Testo approvato dal Consiglio Comunale il 24.03.2006 atto n. 24

In vigore dal 02.05.2006

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

<u>ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE E NATURA DEL REGOLAMENTO</u>	3
<u>ART. 2) DEFINIZIONI</u>	3
<u>ART. 3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ</u>	4

DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

<u>ART. 4) AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO</u>	5
<u>ART. 5) REQUISITI</u>	6
<u>ART. 6) ESERCIZI SITI ALL'INTERNO DI STRUTTURE RICETTIVE O DI CIRCOLI PRIVATI</u>	6
<u>ART. 7) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ</u>	6

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

<u>ART. 8) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE</u>	7
<u>ART. 9) ALLEGATI</u>	7
<u>ART. 10) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA</u>	7
<u>ART. 11) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</u>	8
<u>ART. 12) INIZIO ATTIVITÀ</u>	8
<u>ART. 13) CESSAZIONE ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA</u>	8
<u>ART. 14) TRASFERIMENTO DELLA SEDE</u>	9
<u>ART. 15) SUBINGRESSO E SUCCESSIONE EREDITARIA</u>	9

ORARI E TARIFFE

<u>ART. 16) ORARI</u>	10
<u>ART. 17) TARIFFE</u>	10

DISTANZE, CONTINGENTI DI ESERCIZI, PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

<u>ART. 18) DISTANZE TRA ESERCIZI</u>	11
<u>ART. 19) CONTINGENTI DI ESERCIZI</u>	11
<u>ART. 20) INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</u>	11

CONTROLLI E SANZIONI

<u>ART. 21) CONTROLLI</u>	12
<u>ART. 22) SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO</u>	12
<u>ART. 23) SANZIONI ACCESSORIE</u>	12
<u>ART. 24) ABUSIVISMO</u>	12

NORME TRANSITORIE E FINALI

<u>ART. 25) INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI</u>	13
<u>ART. 26) ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE</u>	13
<u>ART. 27) OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI</u>	13
<u>ART. 28) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO</u>	13
<u>ART. 29) ENTRATA IN VIGORE</u>	13

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di Applicazione e Natura del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività professionale di acconciatore e di estetista in tutto il territorio comunale.
2. L'attività di ACCONCIATORE, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato, sono disciplinate dal presente Regolamento redatto ai sensi della legge 14.2.63, n. 161, modificata dalla legge 23.12.70, n. 1142, dalla legge 29.10.84. n. 735 e dalla legge 17 agosto 2005 n. 174 e dalle disposizioni contenute nel Regolamento Locale d'Igiene.
3. L'attività di ESTETISTA è disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi della L.R. 15.9.89, n. 48 e della legge 4.1.90, n. 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14.2.63, n. 161, modificata dalla legge 23.12.70, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.84. n. 735 e dalla D.D.G. della Regione Lombardia n. 4259 del 13/03/2003.
4. L'attività di TATUAGGIO e PIERCING è disciplinata dalla Circolare Ministero della Sanità 5 febbraio 1998, n. 2.9/156 e 16 luglio 1998, n. 2.8.633, dalla D.d.g. Regione Lombardia 13 marzo 2003, n. 4259 e dalla Circolare regione Lombardia 10 aprile 2003, n. 14, e dalla D.d.g. Regione Lombardia 27 aprile 2004, n. 6932

Art. 2. Definizioni

1. Nel presente Regolamento ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Il soggetto competente, ai sensi del D.Lgs 267/00, Art. 107 al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento;
- UFFICIO COMPETENTE (o semplicemente UFFICIO): l'Ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano la competenza delle pratiche relative all'esercizio dell'attività di Acconciatore ed Estetista.

Qualora, in applicazione dei criteri di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti, venissero diversamente assegnate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, senza alcun obbligo di recepimento formale.

- ACCONCIATORE, attività svolta indifferentemente su uomo e donna, che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare;
- ESTETISTA: attività che comprende le prestazioni e i trattamenti eseguite sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare o di proteggere l'aspetto fisico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, compresa l'applicazione di unghie artificiali. L'attività si svolge attraverso tecniche manuali, o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Rientrano nell'ambito dell'attività di estetista i centri di abbronzatura, centri solarium, saune e attività parziali, gli interventi di piercing esclusivamente sul lobo dell'orecchio. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, può essere effettuato nelle strutture dove viene esercitata l'attività di estetista purchè da personale medico, in attesa che vengano istituiti i corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

- TATUATORE: attività che comprende la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
- PIERCING: attività che comprende l'inserimento cruento di anelli o metalli di diversa forma e fattura su una qualsiasi parte del corpo umano.

2. Sono assimilate all'attività di estetista, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e seguenti, le attività di TATUATORE e PIERCING, così come indicato dalla delibera della Giunta Regionale n. 4259 del 13/03/2003 e dal Decreto della Direzione Regionale Sanità n. 6932 del 27/04/2004.
3. E' esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico propria delle professioni sanitarie o ausiliario, disciplinate dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 2.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3. Modalità di Svolgimento dell'Attività

1. Le attività di cui al precedente articolo 2 possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie di persone o di capitali, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133.
2. Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante o di posteggio, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o diversamente abili, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
3. Queste attività possono essere esercitate, anche se svolte presso il domicilio del titolare, ovvero presso la sede designata dal cliente, a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al vigente regolamento di igiene e sempre che siano distinti, cioè separati, dai locali adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa ed a condizione che l'esercente consenta i controlli sia dell'Autorità comunale che quelli disposti dal Responsabile dell'Azienda ASL territorialmente competente.
4. l'attività di acconciatore può essere esercitata presso i luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5. l'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitante nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società, purché in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
6. le attività di acconciatore possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
7. per effettuare i trattamenti consentiti dal presente regolamento le attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa sempre che sia comprovato il possesso dell'abilitazione relativi ai trattamenti oggetto dell'attività. Le imprese possono quindi ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla Legge.
8. i trattamenti ed i servizi oggetto dell'attività possono essere svolti anche con l'applicazione di prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni. Alle attività che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini o altri beni accessori inerenti alla propria attività, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni in materia di commercio.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art. 4. Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, le attività di cui al precedente articolo 2 deve essere provvisto di apposita AUTORIZZAZIONE, prevista dall'art. 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174.
2. L'autorizzazione é valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati ed è rilasciata al rappresentante o ai rappresentanti legali.
3. Nell'ipotesi di società con personalità giuridica resta ferma la necessità di indicare nell'autorizzazione la persona eventualmente preposta alla direzione dell'azienda.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio.
5. L'autorizzazione è relativa ad ogni singola attività. In caso di esercizi misti va inoltrata una domanda per ogni singola attività corredata da una planimetria dei locali con suddivisione degli spazi destinati a ciascuna attività
6. Per il rilascio dell'autorizzazione vanno verificati per ognuna delle attività
 - a. il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare singolo o da parte di almeno un titolare o un responsabile tecnico o un socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo previsti dalla legge vigente. Tale verifica è effettuata dall'Ufficio Comunale di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento;
 - b. il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali (attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività) e degli standard di superficie, distanza e rapporto con la popolazione per ognuna delle attività. Tale verifica è effettuata dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - c. il rispetto delle normative urbanistico-edilizie dei locali (destinazione d'uso) Tale verifica è effettuata dall'Ufficio Comunale di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento;
7. chi intende esercitare attività di tatuatore e piercing deve preventivamente richiedere al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL un parere di conformità sanitario dei locali, accompagnata da una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla conduzione dell'attività. In attesa dell'istituzione dei corsi professionali da parte della Regione, i tatuatori e gli operatori di piercing possono intraprendere l'attività solo a condizione dell'assunzione scritta di obbligo di frequenza dei corsi professionali e di presentazione del relativo attestato di partecipazione, entro 24 mesi dall'istituzione dei suddetti corsi professionali.
8. Qualora nel negozio di acconciatura si svolga attività di vendita o comunque si cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 114/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
9. Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 114/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
10. Nessuna attività può essere svolta in assenza di autorizzazione, se non collaterale (es. ondulatore, acconciatore, ossigenatore, manicure estetico, pedicure estetico)
11. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

12. Coloro che esercitano attività, ai sensi degli art. 3, comma 3, presso Enti, Istituti, Associazioni o presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
13. L'autorizzazione è personale e come tale non è trasmissibile né cedibile a qualunque titolo, pena la sua immediata decadenza, salvo quanto previsto all'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 5. Requisiti

1. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento della qualificazione professionale del richiedente conseguita per l'attività di acconciatore ai sensi dell'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n.174, e per l'attività di estetista, dell'art. 4 della L.R n. 48 del 15.9.1989 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990, n.1, di Tatuatore o di operatore di Piercing corso professionale previsto dal decreto Direzione Generale Sanità n. 6932 del 27.04.2004.
3. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corso di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi pubblici competenti.

Art. 6. Esercizi siti all'interno di strutture ricettive o di circoli privati

1. Potranno essere rilasciate, in deroga al contingente, autorizzazioni per lo svolgimento di attività all'interno di strutture ricettive, palestre, circoli privati, case di cura, ospedali e centri assistenziali, ricoveri per anziani purché siano esclusivamente al servizio della clientela alloggiata e assistita o dei soci del circolo.
2. Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme relative alle caratteristiche dei locali ed ai requisiti professionali e sanitari degli addetti e dei titolari, nonché quelle relative alle attrezzature impiegate.
3. L'autorizzazione è necessaria anche se le prestazioni vengono fornite gratuitamente, per promozione di qualche prodotto, inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio;

Art. 7. Sospensione dell'Attività

1. Gli acconciatori e gli estetisti autorizzati possono sospendere la loro attività previa comunicazione al Comune per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della comunicazione, conservando la titolarità dell'autorizzazione.
2. Il Responsabile del servizio, su richiesta dell'interessato, può prorogare il periodo di sospensione dell'attività, per un massimo di ulteriori sei mesi, solamente per gravi e fondati motivi.
3. Trascorsi i sei mesi, eventualmente prorogati di altri sei, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, l'autorizzazione si intende revocata. In deroga a quanto disposto dal presente comma la sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, debitamente documentati, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 8. Domanda di Autorizzazione

- 1 La domanda, redatta in bollo secondo le leggi vigenti, rivolte ad ottenere il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE per l'apertura di un nuovo esercizio, nonché le domande di subingresso, di ampliamento dell'esercizio, di trasferimento di sede deve essere indirizzate al Sindaco, e deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta, o ragione sociale nel caso si tratti di impresa societaria;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
 - d) l'attività che si intende esercitare e per cui si richiede l'autorizzazione;
 - e) nel caso in cui i locali individuati per l'esercizio dell'attività non corrispondano alla destinazione d'uso specifica, ma siano comunque compatibili secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, il richiedente dovrà presentare il benestare del condominio o della proprietà, unitamente alla richiesta edilizia di cambio di destinazione d'uso.

Art. 9. Allegati

1. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione:
 - a) certificazione, o autocertificazione, della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del delegato, con delega scritta della società;
 - b) nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 443, come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta;
 - c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;
 - d) la planimetria in scala quotata (1:100 o 1:200) dei locali stessi con suddivisione e indicazione dell'utilizzo dello spazio, corredata del certificato di agibilità del locale o documentazione equivalente;
 - e) In caso di persona fisica: fotocopia di un documento di identità valido nel caso che il richiedente non sottoscriva la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve;
In caso di società di persone: fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soci dotati di poteri che non sottoscrivono la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve e autocertificazione o certificato camerale con nulla osta antimafia;
 - f) In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea copia del permesso di soggiorno che consenta lavoro autonomo.

Art. 10. Istruttoria della Domanda

1. L'ufficio competente entro 15 giorni invia al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica, del responsabile del procedimento e degli orari di ricevimento del pubblico.
Copia della comunicazione è affissa all'albo pretorio per 15 giorni in adempimento agli obblighi di informazione ai controinteressati di cui alla Legge 241/90.

2. Entro i predetti termini l'ufficio effettua l'esame formale della domanda, individuando eventuali errori o carenze nella compilazione e l'eventuale mancanza di documentazione, comunicando all'interessato eventuali irregolarità ed invitandolo ad integrare la documentazione, fissando un tempo massimo per l'integrazione.
3. E' fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione, o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell'Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti, purché validi, allegati a precedenti istanze già agli atti. In questo ultimo caso si richiederà all'interessato di autocertificare la validità di quanto risulta dai certificati o documenti.
4. Secondo le modalità previste dalla normativa vigente l'ufficio provvede alla verifica e ai controlli in merito alle dichiarazioni rese e autocertificate.
5. Al termine dell'istruttoria l'Ufficio, invia la pratica al servizio territoriale dell'ASL per il parere igienico sanitario previsto dal Regolamento Locale di Igiene.

Art. 11. Conclusione del Procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali interruzioni di termini per eventuali integrazioni documentali, con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.
2. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso altresì fino al recepimento del parere igienico sanitario rilasciato dal competente servizio territoriale dell'ASL, di norma entro 30 giorni.
3. Il provvedimento del Responsabile Servizio per il rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere notificato al richiedente entro 15 giorni dalla data di emissione del provvedimento.
4. Del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici:
 - a) gli Uffici comunali (Tributi);
 - b) il Comando della Polizia Locale;
5. Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
6. Le autorizzazioni vanno numerate progressivamente e separatamente per tipologia di attività.

Art. 12. Inizio attività

1. L'attività deve aver inizio entro sei mesi dalla data di emissione, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. L'inizio dell'attività deve essere comunicato al Comune.

Art. 13. Cessazione attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune. Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare all'UFFICIO COMPETENTE l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.
2. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere una nuova autorizzazione purché alleghi alla domanda copia del contratto di cessione d'azienda.

Art. 14. Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento. Per i nuovi locali dovrà essere recepito il necessario parere igienico sanitario.

Art. 15. Subingresso e successione ereditaria

1. Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, la domanda deve essere corredata dai documenti indicati dagli artt. 11 e 12 e riferiti alla persona del richiedente, dal documento comprovante l'avvenuto affitto, cessione o trasferimento dell'azienda nonché dell'autorizzazione relativa all'esercizio considerato, che deve essere consegnata all'UFFICIO COMPETENTE per la sua archiviazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.
3. In relazione al comma 4° dell' art. 5 della Legge 08.08.1995, n. 443, in caso di invalidità o di morte o di intervenuta sentenza di interdizione o inabilitazione del titolare della licenza, gli eredi potranno continuare l'attività per cinque anni o fino al compimento della maggiore età di eventuali minori, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della medesima Legge, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori, e purché l'attività venga svolta da personale qualificato.
4. Decorso il suddetto termine l'autorizzazione sarà revocata salvo che uno degli eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge 1142/70
5. In ogni caso dovrà essere presentata domanda all'UFFICIO COMPETENTE e dovrà essere documentata la qualità di erede.

ORARI E TARIFFE

Art. 16. Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività sono stabiliti nella fascia oraria giornaliera compresa fra le 8,00 e le 22,00. Nel rispetto di tali limiti, è data facoltà all' esercente di scegliere liberamente l'orario di apertura e chiusura giornaliera del proprio esercizio, non superando comunque complessivamente le 12 ore giornaliere di apertura, da comunicarsi all'UFFICIO COMPETENTE.
2. Gli esercenti devono rispettare oltre alle chiusure domenicali e festive, due mezze giornate di chiusura obbligatoria infrasettimanale, che possono essere anche cumulate con conseguente astensione dall'attività lavorativa per un'intera giornata. In caso di chiusura antimeridiana l'attività non può essere iniziata prima delle ore 13,00, mentre in caso di chiusura pomeridiana l'attività deve essere cessata entro le ore 15,00.
Le due mezze giornate (o l'intera giornata) di chiusura obbligatoria infrasettimanale sono liberamente scelte dall'esercente e possono da questi essere variate nell'arco dell'anno, con cadenza non inferiore a 60 giorni, previa informazione al pubblico secondo la disciplina di cui al successivo comma 3 e comunicazione all'UFFICIO COMPETENTE.
3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. Di ogni variazione dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, secondo quanto sopra stabilito, deve essere informato il pubblico almeno una settimana prima dell'entrata in vigore del nuovo orario sempre mediante esposizione esterna di mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno dei locali
4. È concessa la prosecuzione attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
5. Gli esercizi dovranno osservare la chiusura completa nei giorni domenicali e festivi, salvo eventuale apposita deroga da parte del Sindaco.
6. Quando ricorrono nella settimana uno o più giorni festivi oltre la domenica, gli esercizi sono esentati dall'obbligo di rispettare i turni di chiusura infrasettimanale prescelti rispettando comunque l'obbligo di chiusura nel giorno festivo.
7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare almeno trenta giorni prima, all'UFFICIO COMPETENTE la chiusura per periodi superiori a tre giorni consecutivi.

Art. 17. Tariffe

Il titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

ZONE, DISTANZE, CONTINGENTI DI ESERCIZI, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 18. Distanze tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della seguente "distanza minima" (valevole per tutto il territorio comunale):
 - a) fra esercizi di acconciatore mt. 70;
 - b) fra esercizi di estetista: mt. 100.
2. Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.
3. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.
4. L'accertamento di tali distanze fra gli esercizi sarà affidato agli organi di Polizia Locale.
5. Le suddette distanze non si applicano ai casi di subingresso.

Art. 19. Contingenti di esercizi

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni, ferme restando tutte le altre condizioni di cui alla legge ed agli altri articoli del presente regolamento, potrà essere effettuato solo qualora siano verificate le distanze sopramenzionate e il rapporto fra abitanti ed esercizi indicato nel presente articolo, come di seguito specificato:
 - a.) acconciatore, Coefficiente: 1 esercizio / 500 abitanti.
 - b.) estetisti Coefficiente: 1 esercizio/ 1.200 abitanti.
2. L'autorizzazione verrà comunque rilasciata quando il rapporto fra gli abitanti e il coefficiente indicato nella tabella superi il numero degli esercizi già esistenti di una frazione superiore o uguale a 7/10.
3. La densità della popolazione residente verrà accertata dall'Ufficio Anagrafe del Comune mentre il numero degli esercizi esistenti verrà desunto da apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio competente.

Art. 20. Informazione e pubblicità delle attività

1. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni.
2. Le attività di Tatuatore e Piercing devono esporre in modo ben visibile un cartello che riporti in modo chiaro e leggibile il memorandum allegato alle linee guida emanate dal Ministero della Sanità con proprio decreto n. 6932 del 27.04.2004.
3. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito per ognuno il consenso informato scritto al trattamento.
4. In particolare, con riferimento al comma 2, si sottolinea la obbligatorietà di acquisire il consenso scritto, di chi ne abbia la potestà, nei confronti dei minorenni.
5. La pubblicizzazione dell'attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di attività terapeutiche non documentati ai trattamenti proposti.

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21. Controlli

1. Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22 Sanzioni Pecuniarie per Violazioni della Legge e del Regolamento

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste o dalle leggi vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174, chiunque eserciti trattamenti o servizi in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a €5.000,00.
3. Chiunque eserciti l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 1/1990 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 250,00 a € 5.000,00.
4. Per tutte le altre violazioni al presente regolamento, per le quali non è prevista una specifica disposizione normativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.gs. 18/8/2000 n. 267 così come modificato dall'art. 16 della Legge 16/1/2003 n. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00.

Art. 23. Sanzioni Accessorie

1. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività da uno a quindici giorni in caso di reiterate violazioni delle disposizioni vigenti nell'arco dell'anno.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. In caso di mancanza di requisiti o di inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione il Responsabile del Servizio sospende l'autorizzazione stessa e diffida a regolarizzare la situazione entro il termine di centottanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 24. Abusivismo

1. Il Responsabile del Servizio, qualora gli organi preposti al controllo delle prescrizioni di cui al presente Regolamento riscontra condizioni di esercizio di attività senza la prescritta AUTORIZZAZIONE, ne ordina in via immediata la cessazione con l'applicazione delle Sanzioni previste nel Regolamento.
2. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25. Integrazioni delle vecchie autorizzazioni.

1. Coloro i quali svolgono attività di barbiere e parrucchiere per uomo o donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e s.m.i. assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e s.m.i. rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e s.m.i. rilasciate per l'esercizio delle attività di barbiere e intendono ottenere l'abilitazione di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n. 174 sono tenuti ad attuare quanto previsto all'art. 6 comma 5 legge 17 agosto 2005 n. 174, garantendo comunque il diritto di svolgere tale attività.
4. Coloro che svolgono attività disciplinate dal presente regolamento in modo difforme sotto qualunque aspetto dalle norme in esso contenute, dovranno presentare domanda per la regolarizzazione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.
5. Non sono soggetti agli obblighi prescritti dal presente Regolamento i rivenditori di oggetti di oreficeria e di bigiotteria che praticano fori ai lobi auricolari. Tale operazione deve essere eseguita previa disinfezione della parte interessata e con utilizzo di materiale monouso.

Art. 26. Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono espressamente abrogati:

Regolamento per l'Esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo, donna e Mestieri affini, approvato con Deliberazione C.C. n. 93 del 12.07.1974 e successivamente modificato con deliberazione C.C. 144 del 21.12.1983.

Art. 27. Obbligo di Osservanza degli Altri Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni previste da altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento urbanistico, delle norme di polizia locale e di quelle igienico-sanitarie.

Art. 28. Modifiche al Presente Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento debbono essere deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 29. Entrata in vigore

1. Il presente piano entra in vigore trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.